GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Venerdì, 27 luglio 1923** — **Numero 176**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1560.
Norme per il passaggio ad altri Ministeri dei servizi del soppresso Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto del 27 aprile 1923, n. 915, col quale è stato soppresso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri; di accordo col Ministro dell'industria e del commercio, col Ministro delle finanze, col Ministro della marina e col Ministro dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i servizi del soppresso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo le eccezioni indicate nel successivo art. 6, passeranno a far parte del Ministero dell'industria e del commercio, il quale assumerà il nome di « Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro ».

Art. 2.

Le due Direzioni generali del soppresso Ministero saranno riunite in unica Direzione generale, costituita da due divisioni con sette sezioni complessivamente, che sarà chiamata « Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 3.

L'Ufficio tecnico attuariale farà parte integrante della Divisione incaricata degli affari relativi alla previdenza sociale.

Art. 4.

Con altro Nostro decreto sarà provveduto alla soppressione dell'Ufficio nazionale pel collocamento e la disoccupazione.

Art. 5.

L'Ufficio centrale della statistica sarà costituito in Direzione generale con due divisioni e sette sezioni complessivamente.

Art. 6.

Il servizio della vigilanza sulle Navi asilo e sull'Opera di patronato delle medesime, è posto alla dipendenza del Ministero della marina.

Il servizio relativo all'Opera nazionale dei combattenti e all'Opera nazionale degli invalidi di guerra è posto alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La gestione del fondo di 50 milioni da concedersi a titolo di anticipazioni per lavori diretti a combattere la disoccupazione operaia, a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, è posta alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il personale del soppresso Ministero del lavoro, salvi i provvedimenti che saranno adottati al momento dell'attuazione delle nuove tabelle organiche per il ricostituito Ministero dell'industria, commercio e lavoro, verrà ricollocato nel ruolo organico, di quest'ultimo Dicastero ai posti che vi occupava al 30 giugno 1920, ed il personale assunto in ruolo al primo grado dopo tale data verrà collocato secondo la propria anzianità di grado acquisita nel Ministero soppresso.

Il presente decreto entrerà in vigore oggi stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSI — A. DE' STEFANI — THAON DI REVEL — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1514.

Disposizioni aggiuntive e dichiarative per l'applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923, sul decreto che reca disposizioni aggiuntive e dichiarative per l'applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

SIRE,

Per la revisione del personale assunto in servizio dopo il 24 maggio 1915, questa amministrazione ha dovuto in un primo momento raccogliere attraverso i diversi uffici centrali, provinciali e compartimentali gli elementi ed i dati individuali all'uopo necessari e sta ora provvedendo all'esame di tutti i fascicoli personali, che assommano a parecchie migliaia e riguardano un personale quanto mai eterogeneo per diversità di forme di assunzioni e per le svariate peculiarità dei molteplici servizi cui si trova addetto.

D'altra parte la necessità di procedere a tale lavoro con le cautele imposte dalla complessità e dalla delicatezza del compito, insieme con quella di graduare le dispense ed i licenziamenti in relazione al piano di smobilitazione o riduzione dei servizi burocratici ed attivi, rende non solo inevitabile ma altresì opportuno di portare al 30 settembre 1923 il termine entro il quale la revisione di questo numeroso personale dovrà essere compiuta.

A ciò si provvede con la disposizione contenuta nell'art. 1 dell'unito schema di decreto.

Nelle disposizioni successive detto schema di provvedimenti è inteso a completare ed a chiarire le disposizioni contenute nel R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, per quanto riflette il personale postale, telegrafico e telefonico.

Con l'art. 2 si chiarisce:

a) quale è il personale di ruolo soggetto a revisione, limitando la revisione stessa in armonia al principio informatore dell'eccezionale provvedimento, agli assunti in servizio dopo il 24 maggio 1915;

b) che la dispensa di detto personale deve effettuarsi su parere del Consiglio di amministrazione unico organo competente a determinare se l'assunzione in ruolo sia effettivamente seguita in deroga alle disposizioni organiche del periodo prebellico;

c) che cosa deve intendersi per primo grado di ciascuna categoria, precisando che si ha unicamente riguardo alla prima nomina in ruolo, per qualunque grado sia intervenuta e quali siano le variazioni successivamente avvenute per effetto di passaggi di categoria, grado o quadro, i quali tutti sono da ritenersi inficiati dalla invalidità della prima nomina.

Con l'art. 3 si precisa quale è il personale avventizio sottoposto a revisione, eliminando ogni dubbio che potesse ancora sussistere per quello assunto a termine e per l'altro eventualmente provvisto di preesistenti titoli a stabilità ed a sistemazione.

Essendo il personale assunto prima del 24 maggio 1915 esente dalla revisione prescritta dal R. decreto 28 gennaio 1923 e venendosi tale personale a trovare per tal fatto in una condizione privilegiata, con le disposizioni contenute negli art. 4 e 5 dello schema si prescrive che anche detto personale, sia tuttora avventizio, sia già assunto in ruolo in deroga delle norme dell'anteguerra, sarà sottoposto entro il 30 novembre p. v. a revisione e dovrà essere dispensato qualora risulti inidoneo al servizio o di irregolare condotta morale e disciplinare.

L'art. 6 precisa che pel licenziamento del personale avventizio non vi è necessità del parere del Consiglio di amministrazione, richiesto invece per il personale di ruolo e che il licenziamento stesso, mentre è risolutivo del rapporto d'impiego anche se di natura contrattuale, costituisce provvedimento irrevocabile e definitivo, non suscettibile di alcun gravame, salvo il ricorso per errore di fatto, in via gerarchica al Ministro, che decide inappellabilmente. In confronto di detto personale non sembra sia da procedersi diversamente, sia per la natura precaria del rapporto di servizio in questione, sia per semplicità e speditezza di lavoro, sia infine per prevenire tutta una possibile e molteplice serie di ricorsi e di liti, cui darebbero appiglio con grave perturbamento dell'amministrazione la svariata e complessa origine dei diversi gruppi di tale personale e la farragine delle disposizioni che hanno prevista l'assunzione e secondata la permanenza in servizio durante il tumultuoso periodo che l'amministrazione attraversò specie negli ultimi anni di disordine e di indisciplina generale.

Lo scopo dell'art. 7 è duplice: da una parte non dar seguito e controbattere alla persuasione che si viene formando nel personale non soggetto a revisione, contrariamente al preciso disposto dell'articolo 6 del decreto n. 153, che cioè esso possa e debba conservare le posizioni tumultuariamente acquisite nel travaglioso periodo di tempo sopra accennato e che l'amministrazione intende invece rivedere ed eventualmente riordinare e riformare in corrispondenza coi riducibili ed essenziali bisogni dell'azienda; dall'altra parte prevedere e preordinare per il periodo di necessaria transizione, che intercederà fino a riforma completamente attuata, le eventualità di temporanee assunzioni in servizio richieste dalle imprescindibili esigenze dell'amministrazione. Per tali bisogni si dà preferenza agli ex combattenti disoccupati e allo stesso personale licenziato, se non abbia demeriti.

Con l'art. 8 si escludono dalla revisione n. 9 ingegneri addetti ai servizi elettrici e che rappresentano un elemento tecnico non facilmente sostituibile senza danno dell'amministrazione ed un centinaio circa di avventizi assunti mediante regolari rigorosi esami, il cui licenziamento comprometterebbe l'andamento di un servizio costituito da pochi anni, quello dei conti correnti ed assegni postali, meritevole di sviluppo nell'interesse dell'amministrazione e dell'Erario.

Con gli art. 9 e 10 si precisa che tutto il personale non compreso nei quadri organici e quindi anche quello così detto fuori ruolo è compreso nella dizione generica di personale avventizio e che il personale di ruolo, non dispensato per irregolarità di assunzione posteriore alla guerra, è pur sempre soggetto all'applicazione dell'altro decreto n. 87 riguardante l'esonero del personale in genere.

L'art. 11 ha per obbietto di dare una garanzia di collocazione, nei limiti del possibile, ai supplenti delle ricevitorie, che l'amministrazione tolse dalle ricevitorie stesse per chiamarli in missione nei propri uffici e servizi e che ora va a licenziare. La condizione di costoro è parsa ed è effettivamente degna di considerazione e per essi si prevede quindi la possibilità di ritornare in servizio nelle ricevitorie facendo obbligo ai ricevitori per un quinquennio di assumerli a preferenza di qualsiasi altro estraneo, salvo il caso che essi prescelgano persone della propria famiglia. Con tale temperamento si è inteso di conciliare il riguardo dovuto ai supplenti in missione che saranno licenziati con quello pur dovuto alla libertà di scelta dei ricevitori, che sono assuntori di servizi ed in

rapporti prevalentemente di natura privatistica con l'amministrazione.

Il complesso del provvedimento risponde alle peculiari necessità dell'amministrazione postale ed è inteso a completare, nell'interesse dei servizi cui sovrintende e con il necessario spirito di moderazione e di equità, la smobilitazione del numeroso personale di cui si aggravò durante gli anni di guerra, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;

Ritenuta la necessità di completare e chiarire le disposizioni dettate dal predetto Nostro decreto per quanto riflette il personale in servizio nell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni è stabilito al 30 settembre 1923 il termine massimo entro il quale dovrà essere compiuta la revisione del per personale di ruolo ed avventizio prevista negli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1°, del predetto R. decreto è applicabile soltanto agli impiegati ed agenti attualmente in ruolo, che siano comunque entrati per la prima volta in servizio dell'amministrazione dopo il 24 maggio 1915.

La dispensa dal servizio per gl'impiegati ed agenti anzidetti ha luogo su conforme parere del Consiglio di amministrazione, contenente la indicazione della norma o forma di eccezione in base a cui seguì la nomina in ruolo.

Agli effetti di tale dispensa, si considera come primo grado di ciascuna categoria quello per cui intervenne la prima nomina in ruolo e non si tiene conto delle promozioni di grado nè dei passaggi di categoria eventualmente seguiti a detta nomina.

Art. 3.

L'art. 4 del precitato R. decreto 28 gennaio 1923, concernente la revisione ed il licenziamento del personale avventizio in servizio dell'amministrazione da data posteriore al 24 maggio 1915, si applica anche se detto personale abbia titolo ad una qualsiasi forma di stabilità o di sistemazione in forza di disposizioni anteriori al 24 maggio 1915.

E' pure soggetto all'applicazione dell'art. 4 del sopra riferito R. decreto 28 gennaio 1923 il personale in servizio a tempo determinato o con contratto a termine, il quale, ove sia licenziato, avrà diritto a percepire il trattamento per esso previsto dalle speciali disposizioni che lo riguardano, sempre che competa e sia migliore di quello indicato nell'art. 5, comma 3°, dello stesso decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Art. 4.

Il personale assunto come avventizio prima del 24 maggio 1915 e posteriormente nominato in ruolo, quale che sia la sua posizione attuale e sempre che la prima nomina in ruolo sia avvenuta in base a norme o con forme contrarie o diverse da quelle vigenti nel periodo anteriore alla guerra, sarà sottoposto alla revisione prescritta dal successivo articolo 5 del presente decreto e potrà essere dispensato dal servizio per i motivi ivi previsti, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Il personale anzidetto, che non sia dispensato dal servizio, rimane sempre sottoposto, per quanto riguarda la posizione di ruolo in atto rivestita, all'applicazione dell'art. 6 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Art. 5.

Entro il 30 novembre 1923 sarà altresì provveduto alla revisione dei supplenti chiamati in missione e degli avventizi assunti in servizio con mansioni di impiegati, agenti, operai e simili da data non posteriore al 24 maggio 1915.

Per effetto di tale revisione, saranno licenziati quelli tra gli anzidetti supplenti ed avventizi di cui risulti, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, la inidoneità al servizio ovvero la incompatibilità della ulteriore permanenza nell'amministrazione.

Art. 6.

Per il licenziamento del personale avventizio indicato nell'art. 4 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153 e negli articoli 3 e 5 del presente decreto non v'è uopo di parere del Consiglio di amministrazione.

Detto licenziamento seguirà su parere di apposita Commissione nominata con decreto Ministeriale ed implicherà la risoluzione di qualsiasi rapporto anche di natura contrattuale esistente con l'amministrazione.

Contro il provvedimento di licenziamento è consentito soltanto per errore di fatto, ricorso in via gerarchica al Ministro che decide inappellabilmente e non è ammesso alcun altro gravame in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 7.

I supplenti in missione e gli avventizi, che per effetto della revisione non saranno licenziati dal servizio, non acquistano per tal fatto titolo alla stabilità del posto nè alle sistemazioni previste nel R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858 e successive modificazioni; ma le condizioni d'impiego, di servizio e di lavoro, alle quali potranno essere mantenuti nell'amministrazione, verranno per essi stabilite in sede di applicazione degli articoli 6 e 7 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Al normale funzionamento di determinati servizi e fino a che gli stessi non saranno trasformati, soppressi o ceduti, l'amministrazione provvederà, sempre che sia possibile, con provvisorie assunzioni di ex combattenti idonei, od anche con temporanee riammissioni in servizio del personale licenziato senza demerito.

Le assunzioni e riammissioni anzidette avranno luogo alle condizioni che verranno di volta in volta stabilite, previa intesa col Ministro delle finanze.

Art. 8.

Non sono soggetti a dispensa, in applicazione del R. decreto n. 153 del 28 gennaio 1923, gli ingegneri assunti in servizio a termini dell'art. 106 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858.

Sono altresì esenti dall'applicazione del predetto R. decreto 28 gennaio 1923 gli avventizi assunti in seguito ad esami di concorso per lo speciale servizio dei conti correnti ed assegni postali, salvo pur sempre i casi di inidoneità al servizio o d'incompatibilità morale e disciplinare.

Art. 9.

Agli effetti del presente decreto e di quello in data 28 gennaio 1923, n. 153, si considera come avventizio il personale così detto fuori ruolo o comunque tutto quello non compreso nei ruoli organici dell'amministrazione, assunto in uffici amministrativi o principali e retribuito a carico esclusivo dell'amministrazione medesima.

Art. 10.

Il personale nominato in ruolo dopo il 24 maggio 1915 e non dispensato dal servizio in dipendenza dei decreti di cui all'articolo precedente potrà tuttavia essere dispensato in

applicazione dell'altro Nostro decreto n. 87 del 25 gennaio 1923.

Art. 11.

Sarà compilato un elenco distinto per provincie dei supplenti in missione licenziati dall'amministrazione senza loro demerito e tale elenco verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Fino a cinque anni dalla data di detta pubblicazione i titolari delle ricevitorie sono tenuti a prescegliere i supplenti di cui avessero bisogno tra quelli compresi nell'elenco anzidetto.

Tale obbligo non sussiste qualora il titolare della ricevitoria nomini come propri supplenti il coniuge, il padre, la madre, i figli, i fratelli e le sorelle.

Art. 12.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale avrà effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - COLONNA DI CESARÒ - DE' STEFANI. - OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1535.
Tabella degli abitati da consolidare ed altra degli abitati da trasferire a cura e spese dello Stato, ai termini della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Titolo IV) e dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568;

Intesa la Commissione tecnica incaricata di fare proposte a norma e agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, le annesse tabelle *A* e *B* viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli abitati da aggiungere, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV), a quelli indicati nelle tabelle *D* e *E* allegate alla legge 9 luglio 1908 predetta.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

TABELLA *A*.

Consolidamento abitati.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati nelle Provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata e di Calabria).

In provincia di Firenze: Cutigliano.

In provincia di Roma: Montefiascone, S. Gregorio di Sassola; Roccalvecce, per la frazione Sipicciano.

TABELLA *B*.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati).

In provincia di Reggio Emilia: Villaminozzo, per le frazioni di Roncapianisio, Febbio, Rivarotonda e Cà Stantini.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1537.
Emissione di buoni di cassa di nichelio puro da lire due.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1921, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione e la emissione di buoni di cassa di nichelio puro da lire due per l'ammontare consentito dalla legge 17 febbraio 1921, n. 141, e dal R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215.

Art. 2.

Le norme per la sostituzione dei buoni di cassa cartacei da lire due coi buoni di cassa di nichelio puro di egual valore, saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 3.

Le caratteristiche dei buoni di cassa di nichelio puro da lire due, sono determinate come appresso:

Valore nominale	Lordo minimo di purezza del metallo	Peso grammi	Tolleranza di peso in più, in meno	Diametro millimetri	Contorno
Lire due	99 %	10	1 %	29	liscio

I buoni portano nel *diritto*:

L'effigie sovrana rivolta a destra e circolarmente la leggenda in caratteri lapidari romani:

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA.

I buoni portano nel *rovescio*:

Un fascio littorio verticale, troncato alle due estremità dalla cornice della moneta, coll'accetta a destra.

Nel campo a sinistra la leggenda: « Buono da lire due ».

Nel campo a destra, in alto, parallelamente alla cornice le firme: P. Morbiducci - A. Motti inc. Nel centro, a fianco del taglio dell'accetta, la sigla « R » della zecca.

Art. 4.

I buoni da lire due avranno corso legale in tutto il Regno a partire dalla data che verrà stabilita con decreto Ministeriale sino al valore di lire 50 per ogni pagamento, salvo le disposizioni relative al pagamento dei dazi d'importazione.

Art. 5.

E' approvato il tipo del buono conforme alla descrizione tecnica di cui all'art. 3, del presente decreto ed agli annessi disegni, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze.

Le impronte, eseguite in conformità all'anzidetta descrizione tecnica, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Art. 6.

La fabbricazione e l'emissione dei buoni di cassa da lire una, le cui caratteristiche furono determinate col R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1829, sono autorizzate per l'ammontare consentito dalla legge 17 febbraio 1921, n. 141, e dal R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 9 luglio 1923, n. 1561.
Disposizioni relative agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301 portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 e le loro successive modificazioni;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435 sulla posizione ausiliaria ed il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440 per la sua esecuzione;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo e successive modificazioni;

Visto il testo unico sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 14 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453 e 3 giugno 1920, n. 710 relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale avranno diritto:

a) ad una pensione provvisoria calcolata sulla media degli stipendi del biennio 1° luglio 1921 - 30 giugno 1923 in base alle seguenti aliquote per ogni anno di servizio utile alla liquidazione della pensione:

GRADO	Sopra le prime L. 4000	Sopra le rimanenti somme
Tenente e maestro direttore di banda	1/25	1/50
Capitano		
Maggiore		1/52
Tenente colonnello		1/55
Colonnello		
Ufficiali generali		1/60

La pensione provvisoria non potrà in ogni caso superare i 9/10 di detta media. Tali 9/10 sono da computare per intero sino alla somma di L. 12,000. Qualora i 9/10 superino tale somma, la parte eccedente sarà calcolata per metà;

b) alla indennità annua di posizione ausiliaria di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito con le seguenti modalità per gli ufficiali generali:

ai generali di brigata sarà corrisposta l'indennità annua stabilita per i maggiori generali;

ai generali di divisione, che hanno comandato almeno per un anno la divisione o coperto cariche equivalenti, sarà corrisposta la indennità annua stabilita per i tenenti generali;

ai generali di corpo d'armata sarà corrisposta l'indennità di cui all'articolo 9 del citato testo unico quando abbiano comandato per un anno almeno un corpo di armata o tenuto cariche corrispondenti;

ai comandanti titolari di armata alla data 4 novembre 1918 sarà concessa una indennità pari ad una volta e mezzo quella spettante ai generali comandanti di corpo d'armata;

c) ad una indennità annuale di tante volte L. 40 quanti sono i mesi effettivamente trascorsi in comandi, reparti e servizi appartenenti all'Esercito operante e presso i quali spettassero di diritto le indennità di guerra non ridotte di cui ai decreti Luogotenenziali 23 maggio 1915, n. 667, 22 agosto 1915, n. 1274, 4 gennaio 1917, n. 6 e decreto Ministeriale 7 settembre 1917 e di tante volte L. 20 quanti sono i mesi trascorsi in comandi, reparti o servizi appartenenti all'Esercito operante presso i quali non spettassero le predette indennità di guerra non ridotte. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente comma i mesi trascorsi in Libia sono considerati trascorsi nell'Esercito operante in reparti non aventi diritto all'indennità di guerra.

Il periodo di tempo da computarsi agli effetti del precedente comma è limitato tra il 24 maggio 1915 ed il 30 novembre 1918;

d) ad una indennità per una volta tanto pari a 4 mesi della media degli stipendi di cui alla lettera *a*).

Agli ufficiali che verrebbero a compiere i limiti di età, fissati per il loro grado, entro sei mesi dalla data del collocamento in posizione ausiliaria speciale, verrà corrisposta una indennità pari alla metà di quella indicata nel precedente comma.

Art. 2.

Per gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale anteriormente al 1° luglio 1923, sia la pensione provvisoria sia l'indennità per una volta tanto di cui al precedente articolo saranno calcolate sulla media biennale degli stipendi che gli ufficiali stessi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio, nello stesso grado che rivestivano all'atto del collocamento in posizione ausiliaria speciale, fino a 30 giugno 1923.

La nuova pensione avrà decorrenza dal 1° luglio 1923, mentre, per il tempo trascorso dalla data del loro collocamento in detta posizione e fino al 30 giugno 1923, essi non avranno diritto alla corresponsione di alcuna differenza di assegni arretrati.

Il trattamento di cui al presente articolo è applicabile pure agli ufficiali i quali sarebbero stati raggiunti dai limiti di età tra la data del loro collocamento in posizione ausiliaria speciale e il 30 giugno 1923 e, per quanto riguarda il trattamento di pensione, alle vedove ed agli orfani — nella quota parte loro spettante — degli ufficiali morti entro il medesimo periodo di tempo. La media degli stipendi sulla quale verrà calcolata la pensione e la somma una volta tanto sarà limitata alla data del raggiungimento dei limiti di età o del decesso.

Art. 3.

L'ufficiale sarà tenuto in posizione ausiliaria speciale, sempre quando non vi ostino motivi disciplinari, fino a quattro anni dopo il raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui ha lasciato il servizio attivo

Trascorso questo periodo di tempo sarà collocato a riposo.

Agli effetti del computo della pensione definitiva di riposo, il tempo trascorso in posizione ausiliaria speciale è calcolato per intero fino a raggiungere il suddetto limite di età e per metà per i 4 anni successivi.

La pensione definitiva di riposo sarà liquidata con le norme ordinarie, ma la media degli stipendi, sulla quale sarà fatta la liquidazione, non potrà in ogni modo essere inferiore a quella su cui fu liquidata la pensione provvisoria.

Agli ufficiali che per qualunque ragione cessassero dalla posizione ausiliaria speciale prima di aver raggiunto 20 anni di servizio, la pensione definitiva sarà calcolata sulla base di 20 anni di servizio.

Art. 4.

I maestri direttori di banda saranno collocati a riposo dopo il raggiungimento del 50° anno di età o del 40° anno di servizio utile per la pensione.

Quelli invece che alla data di pubblicazione del presente decreto non avessero ancora raggiunti i 15 anni di servizio utile per il collocamento in posizione ausiliaria speciale, saranno dispensati dal servizio attivo d'autorità ed acquisteranno diritto ad una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio computate le campagne di guerra.

Art. 5.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale potranno essere richiamati alle armi, di autorità, per mobilitazione generale o parziale dell'Esercito od in caso di necessità. Essi, però, in seguito a loro domanda, avranno di massima la precedenza sui pari grado delle altre categorie in congedo provvisti di pensione nel caso di richiami temporanei in tempo di pace.

Art. 6.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale, e che non abbiano raggiunto i limiti di età prescritti per il grado con cui lasciarono il servizio attivo, potranno essere riammessi, a loro domanda, nei ruoli del servizio attivo permanente con lo stesso grado col quale vennero collocati in detta posizione e nei limiti delle vacanze, stabiliti come appresso, che si verificheranno in ciascun ruolo e grado dalla data del presente decreto;

un decimo delle vacanze per gli ufficiali generali;
un dodicesimo delle vacanze per gli ufficiali superiori;
un quindicesimo delle vacanze per gli ufficiali inferiori.

Le domande dovranno essere presentate non oltre il 31 dicembre 1923 e sul loro accoglimento deciderà insindacabilmente il Ministro della guerra previo i pareri favorevoli delle competenti Commissioni di avanzamento e, occorrendo, previo appositi esperimenti.

Art. 7.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24 le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

L'articolo 22 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453 è revocato e considerato privo di ogni effetto e sono pure abrogati gli articoli 7, 8, 9, il secondo comma dell'articolo 16 e l'articolo 21 del decreto stesso e gli articoli 2, 4, 6, 9, 12, e gli ultimi tre comma dell'articolo 3 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 710 e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 1402.
Contributo scolastico del comune di Risoltella (Brescia).

N. 1402. R. decreto 5 aprile 1923, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Risoltella della provincia di Brescia deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 5,319.34 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 142, è elevato a L. 7,319.34 a decorrere dal 1° febbraio 1922.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1403.
Erezione in ente morale della « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica d'Ivrea.

N. 1403. R. decreto 14 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica d'Ivrea ed approvato il relativo statuto.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1404.
Erezione in ente morale della « Cassa scolastica » del R. Istituto tecnico « Alberto De Simoni » di Sondrio.

N. 1404. R. decreto 14 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in ente morale la « Cassa scolastica » del R. Istituto tecnico « Alberto De Simoni » di Sondrio, ed approvato il relativo statuto.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Calvello (Potenza), Fanano (Modena) e Pescopagano (Potenza)

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Calvello in provincia di Potenza.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Calvello, proveniente dalle elezioni generali tenutesi in detto Comune nel dicembre 1921, ha spiegato un'azione disordinata e partigiana, che ha provocato un vivissimo e pericoloso malcontento nella popolazione.

La situazione finanziaria del Comune, già difficile e tale da non consentire il tempestivo pagamento degli assegni al personale, è maggiormente compromessa dalla compilazione di bilanci insinceri e dalla mancata applicazione di tasse obbligatorie; gli interessi patrimoniali dell'azienda negletti; la viabilità in pessime condizioni; l'acquedotto minacciato d'inquinamento per difetto di manutenzione; amministratori hanno avuto personale interesse nella gestione dell'azienda, improntata in genere ad intenti partigiani.

Il disagio determinato ha già provocato le dimissioni di alcuni consiglieri, mentre gravi incidenti recentemente avvenuti in occasione di solennità nazionali, hanno acuito in modo pericoloso i contrasti fra i partiti locali, determinando una tensione d'animi che legittima il timore di gravi disordini.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, che hanno già reso necessaria la sospensione del sindaco dalle funzioni, richiedono, perciò, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Calvello in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. rag. Oreste Ortese è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fanano in provincia di Modena.

SIRE,

Essendosi nel maggio scorso dimessi 14 consiglieri comunali di Fanano, sui 20 assegnati per legge, il Prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Non ravvisandosi ora conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, ed occorrendo, d'altra parte, conferire allo straordinario amministratore poteri più ampi, che lo pongano in grado di provvedere adeguatamente alla riorganizzazione amministrativa e finanziaria della civica azienda, che si trova in grave dissesto, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del Commissario predetto.

Mi onoro pertanto sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto, che provvede in conformità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fanano in provincia di Modena, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Umberto Righi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pescopagano in provincia di Potenza.

SIRE,

Da tempo il contegno fazioso e partigiano dell'amministrazione comunale di Pescopagano aveva suscitato nella popolazione un senso di profondo malcontento, che ebbe la sua esplosione negli incidenti avvenuti il 18 aprile u. s. in occasione di una cerimonia patriottica, dopo la quale un gruppo di dimostranti invadeva la sede del Municipio ed i locali di una associazione privata.

Un'inchiesta disposta subito dopo dal Prefetto ha riscontrato gravissime irregolarità nel funzionamento della civica amministrazione: sistematica partecipazione di assessori e consiglieri a servizi municipali; esecuzione di pubblici lavori senza le preventive approvazioni prescritte e senza l'osservanza; o la compilazione degli occorrenti progetti tecnici; irregolare, od omessa stipulazione di contratti anche importanti per appalti e lavori del Comune; pagamenti di somme non dovute e non deliberate; arbitrario rilascio di mandati e di ordini provvisori di pagamenti; disordine, o mancanza di contabilità e di vigilanza nella gestione di alcuni servizi; irregolare formazione del bilancio e mancata riscossione di taluni proventi; condiscendenza eccessiva verso il tesoriere e verso gli appaltatori; cattiva amministrazione del patrimonio; inosservanza abituale delle disposizioni legalmente impartite dalle autorità superiori; deficiente rendimento dei servizi pubblici.

Pendente l'inchiesta, per evitare nuovi incidenti fra gli aderenti dell'amministrazione ed i loro avversari, fra i quali la tensione degli animi è divenuta in questi ultimi giorni asprissima, il Prefetto ha dovuto affidare allo stesso Commissario inquirente la provvisoria gestione della civica azienda, provvedendo inoltre all'invio sul posto degli occorrenti rinforzi di truppa.

Ma poichè l'anormale situazione non può, malgrado le eccezionali misure di polizia, protrarsi ulteriormente senza pericolo di gravi perturbamenti, si rende indispensabile, tenuto anche conto che la rappresentanza elettiva per incompatibilità, dimissioni ed altre cause è di fatto ridotta ad 8 sui 20 consiglieri assegnati per legge, e si trova quindi nell'impossibilità di funzionare, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. Al che provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pescopagano, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Ciro Lapeschi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1923.
Soppressione dell'Ispettorato di finanza di Capodistria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto 11 gennaio 1920, n. 113;

Riconosciuta l'opportunità di concretare in un unico ufficio i servizi ancora affidati agli Ispettorati di finanza nella provincia dell'Istria;

Determina:

L'Ispettorato di finanza di Capodistria è soppresso dal 1° agosto 1923.

Da tale data i servizi affidati a quell'autorità, compresi quelli relativi al contenzioso penale, sono concentrati presso l'Ispettorato di finanza di Pola.

L'intendente di finanza di Pola, è incaricato della esecuzione.

Roma, 11 luglio 1923.

p. *Il Ministro*: LISSIA.

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1923.
Valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel terzo trimestre 1923.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 83 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'articolo 12 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel 2° trimestre 1923 è risultato di L. 345.83;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso di mutui durante il 3° trimestre 1923;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 3° trimestre 1923, e con effetto dal 1° luglio 1923, saranno accettate al prezzo di L. 395.83, in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 23 luglio 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Rettifica d'intestazione.

E' stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del Tesoro quinquennale n. 304 di L. 1000, di 3ª emissione, e di quello triennale, n. 123, di L. 1100, di 3ª emissione, entrambi intestati erroneamente a Cortese Paolo fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Masotti Antonietta vedova Cortese, perchè giusta l'atto di notorietà del 26 gennaio 1923 redatto presso la R. Pretura di S. Vito al Tagliamento e il certificato di nascita del titolare, i detti buoni dovevano invece intestarsi a Cortese Pier Paolo fu Pietro, minore, ecc.

Si diffida perciò chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1923, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettifica.

Roma, li 3 luglio 1923.

Il direttore generale.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 24 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	136 54	Belgio	113 13
Londra	104 68	Olanda	8 95
Svizzera	407 40	Pesos oro	17 59
Spagna	327 50	Pesos carta	7 74
Berlino	0 00625	New-York	22 625
Vienna	0 0325	Oro	436 56
Praga	68 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 06
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 50
	5.00 % netto	86 50

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 25 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	135 70	Belgio	111 71
Londra	105 57	Olanda	9 —
Svizzera	409 86	Pesos oro	17 60
Spagna	328 —	Pesos carta	7 74
Berlino	0 005	New York	22 89
Vienna	0 0325	Oro	441 67
Praga	68 44		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	76 825
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 50
	5.00 % netto	86 50

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.